

PROGETTO DI STATUTO
PER L' AUTONOMIA REGIONALE

della Sicilia

ART. 1°

costit.
in Ente Regione, entro
l'ente Regione autonoma,
nel quadro dell'unità
politica e giuridica dello
Stato italiano.

La Sicilia e le Isole annesse (Nolice, Egadi, Pelagie e Pantelleria) sono costituite in unica Regione, fornita di personalità giuridica, entro l'unità politica dello stato italiano, sulla base dell'uguaglianza e dei diritti di tutti i cittadini italiani e dei principi democratici che ispirano la vita della Nazione.

ORGANI DELLA REGIONE

ART. 2°

La regione siciliana è retta da un consiglio regionale, una giunta regionale e un presidente regionale. La giunta ed il Presidente costituiscono il governo della regione.

ART. 3

Consiglio Regionale

I consiglieri regionali sono eletti con suffragio universale diretto e segreto nella regione secondo le norme della legge elettorale politica vigente presso lo Stato e in circoscrizioni provinciali.

Essi rappresentano l'intera regione e cessano di diritto dalla carica allo spirare del termine di 5 anni.

CONSIGLIO REGIONALE

specificare la
legge elettorale per i
cons. reg. - in comp. tra Cons.
Reg. e Deputati alla
Assemblea Nazionale. -
2. anni

(20)

Assamblea

Il Cons. Regionale
elege nel suo seno
il pres. il vice pres.
e i segretari dell'assemblea

Il numero dei consiglieri regionali è proporzionato alla popolazione della regione, e precisamente è in ragione di uno per ogni 50.000 abitanti.

ART. 5°

Il Presidente, il V. Presidente, i segretari del consiglio Regionale sono eletti dal Consiglio stesso nel suo seno, secondo le norme del suo regolamento interno, che contiene altresì le disposizioni circa l'esercizio delle funzioni spettanti al consiglio regionale.

ART. 6°

I Consiglieri, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano il giuramento di osservare lealmente il presente statuto e di esercitare le loro funzioni con il solo scopo del bene inseparabile dell'Italia e della regione siciliana.

ART. 7°

I Consiglieri non sono sindacabili per ragione delle opinioni da loro espresse e dei voti dati nel consiglio regionale.

funzioni

ART. 8°

I consiglieri hanno il diritto di interpellanza e d'interrogazione sull'operato del Presidente e degli Assessori regionali, che possono essere accusati e tradotti dinanzi all'Alta Corte con deliberazione del Consiglio Regionale.

ART. 9°

Il Commissario dello Stato, di cui alla art. 28, può proporre al Governo e allo Stato lo scioglimento del Consiglio Regionale per persistente violazione del presente statuto, ovvero per gravi motivi di ordine pubblico.

*a Supplicazione
membri*

Il Decreto di scioglimento deve essere preceduto dal parere del Consiglio di Stato e dalla deliberazione del consiglio sei Ministri.

La Regione è allora affidata ad un Commissario straordinario che indice le nuove elezioni per il consiglio regionale nel termine di tre mesi.

GIUNTA REGIONALE E PRESIDENZA REGIONALE

ART. 10°

La Giunta Regionale è composta di assessori, eletti dal ^{C'Assemblea} Consiglio regionale fra i suoi membri e preposti dal Presidente regionale ai singoli rami della amministrazione regionale.

ART. 11°

Il Presidente Regionale e gli assessori sono eletti dal ^{Ass.} Consiglio Regionale nella sua prima seduta e nel suo seno, a maggioranza assoluta di voti segreti.

In sua assenza o impedimento, ^{il primo} è sostituito dall'assessore più anziano di nomina e, in caso di nomina contemporanea, dallo assessore più anziano di età.

il Pres. del
Cons.

Nel caso di dimissioni, incapacità o morte del Presidente ^{Regionale} l'Assessore più anziano convocherà entro 15 giorni il Consiglio Regionale per l'elezione del nuovo Presidente. Regionale.

FUNZIONI DEGLI ORGANI REGIONALI
FUNZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

ART. I2°

Il Consiglio Regionale esplica delle funzioni attive attraverso la formazione di leggi, regolamenti, proposte; delle funzioni consultive a mezzo di parere; e delle funzioni di controllo sull'operato del Presidente e degli Assessori regionali.

ART. I3°

Il Consiglio Regionale è convocato dal Presidente Regionale in sessione ordinaria nella prima settimana di ogni bimestre, e straordinariamente, a richiesta di un terzo dei Consiglieri, ovvero quando il Presidente regionale lo ritenga opportuno.

ART. I4°

L'iniziativa delle leggi e dei regolamenti per la esecuzione entro la regione delle leggi dello stato, spetta al Governo ed ai Consiglieri Regionali. I regolamenti per l'esecuzione delle leggi formate dal Consiglio Regionale sono emanate dal Governo Regionale.

ART. I5°

Le leggi ed i regolamenti approvati dal

Consiglio Regionale ed i regolamenti emanati dal Governo Regionale, non sono perfetti se mancanti della firma del Presidente Regionale e degli Assessori proponenti.

Sono promulgati dal Presidente Regionale, decorsi i termini di cui all'art. 29, e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione. Entrano in vigore nella regione 15 giorni dopo la pubblicazione, salvo diverse disposizioni comprese nella singola legge o nel singolo regolamento.

ART. 16°

Entro i limiti della legislazione di principio e d'interesse generale fissati dallo Stato, il Consiglio Regionale può, al fine di soddisfare le condizioni particolari ed agli interessi propri della regione, emanare leggi e regolamenti sopra le seguenti materie concernenti la regione:

- a) Lavori Pubblici, affidati dalla vigente legislazione allo stato (strade, opere idrauliche, navigazione interna, porti, impianti di energia elettrica, bonifiche).
- b) comunicazioni (ferrovie, tramvie, linee automobilistiche ed aeree, marina mercantile, poste, telegrafi, telefoni).
- c) agricoltura, foreste, usi civici, caccia pesca, miniere, acque pubbliche.
- d) industrie commercio, valorizzazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli commerciali, minerari.
- e) Edilizia, case popolari ed agli impiegati.
- f) Istruzione pubblica (elementare, medice)

superiore, tecnica, professionale, artistica).

g) rapporti di lavoro.

h) Assistenza e previdenza sociale, assistenza sanitaria.

i) igiene pubblica

l) beneficenza pubblica

m) annona

n) credito risparmio locale

o) turismo, tutela del paesaggio, conservazione delle antichità e delle opere artistiche,

p) assunzione di pubblici servizi

q) tasse per servizi pubblici

✓ r) polizia e sicurezza pubblica regionale

s) ordinamento degli uffici preposti per la trattazione degli affari di cui al presente articolo.

t) stato giuridico ed economico degli impiegati e dei funzionari che esplicano attività nella regione. (esclusi quelli per i servizi militari e di polizia dello stato).

ART. 17°

Il Consiglio Regionale può emettere dei voti, formulare delle proposte sulle materie di competenza degli organi dello stato.

Può altresì esprimere dei pareri in ogni questione, dietro richiesta del presidente Regionale.

ART. 18°

Il Consiglio Regionale, non più tardi del mese di Gennaio, approva il bilancio della Regione per il prossimo nuovo esercizio, presidposto dalla Giunta Regionale. L'esercizio finanziario ha la stessa decorrenza di quello dello stato.

LA GIUNTA ED IL PRESIDENTE
REGIONALE

ART. 19°

Il Presidente e gli Assessori Regionali oltre alle funzioni esercitate in base agli art.14 comma 2), 14 comma 1), 18 comma 1) svolgono nella regione le funzioni amministrative delle leggi statali attribuite al governo dello stato sulle materie di cui all'art.16.

Sulle altre non comprese in detto articolo svolgono un'attività amministrativa secondo le direttive del governo dello stato. Essi sono responsabili di tutte le loro attività di fronte al Consiglio Regionale ed al Governo dello Stato.

ART. 20°

Il Presidente è Capo del Governo Regionale e rappresenta la regione.

Egli rappresenta altresì nella regione il Governo dello Stato ed ha alle sue dipendenze i Prefetti della Provincia.

Col rango di Ministro partecipa al Consiglio dei Ministri.

GLI ORGANI GIURISDIZIONALI

ART. 21°

L'organizzazione giudiziaria è stabilita con legge dello Stato. I Magistrati di ogni ordine e grado sono però nominati dietro concorso, dal Presidente regionale, e godono dello stato giuridico ed economico fissato con legge della regione;

ART. 22°

Gli organi giurisdizionali, aventi ^{oggi} la sede soltanto in Roma, saranno istituiti anche a Palermo per gli affari concernenti la regione.

Le sezioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti svolgeranno altresì le funzioni, rispettivamente, consultive e di controllo amministrativo e contabile.

I ricorsi amministrativi avanzati in linea straordinaria saranno decisi dal Presidente Regionale.

ART. 23°

È istituita in Palermo un'Alta Corte con 4 membri, oltre al Presidente, nominati, in pari numero fra i più alti Magistrati ed i professori di materie giuridiche ed ordinarie delle Università dei Governi dello Stato e regionale.

Il Presidente è nominato dalla stessa Alta Corte tra i funzionari statali regionali di grado non inferiore al terzo.

- 9 -
ART. 24°

L'Alta Corte giudica sulla costituzionalità:

- a) delle leggi e dei regolamenti del Consiglio Regionale;
- b) delle leggi e dei regolamenti dello Stato rispetto al presente Statuto, ed ai fini della efficacia dei medesimi atti entro la regione.

ART. 25°

L'Alta Corte giudica pure dei reati compiuti dal Presidente e dagli Assessori Regionali nell'esercizio delle funzioni di cui al presente Statuto.

A T. 26°

Un commissario presso l'Alta Corte, nominato dal Governo dello Stato, promuove e svolge i giudizi di cui agli art. 24 a 25 ed in quest'ultimo caso anche in mancanza di accuse da parte del Consiglio Regionale/

A T. 27°

Le Leggi ed i regolamenti del Consiglio Regionale sono inviati entro due giorni dall'approvazione al commissario dello Stato, che entro tre giorni pubblicarli davanti l'Alta Corte.

ART. 28°

Tale impugnazione può essere sperimentata anche dal Consiglio e dal Presidente Regionale entro 5 giorni dalla approvazione degli atti del Consiglio Regionale. - Occorre però che la relativa

richiesta sia avanzata da non meno di un terzo dei Consiglieri Regionali, ovvero che il Presidente rilevi la partecipazione di meno di due terzi dei Consiglieri all'approvazione degli atti del Consiglio Regionale.

ART. 29°

L'Alta Corte decide sulla impugnazione entro 15 giorni. Decorso i cinque giorni senza che al Presidente Regionale sia pervenuta copia dell'impugnazione, ovvero scorsi i 20 giorni dall'impugnazione, senza che al Presidente Regionale sia pervenuta da parte dell'Alta Corte sentenza di annullamento, le leggi ed i regolamenti del Consiglio sono promulgati ed immediatamente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione.

ART. 30°

Il Presidente Regionale anche su voto del Consiglio Regionale, può impugnare per incostituzionalità davanti l'Alta Corte di Stato, le leggi ed i regolamenti dello Stato.

POLIZIA E FINANZE

ART. 31°

Al mantenimento dell'ordine pubblico della regione provvede il Presidente della Regione a mezzo di reparti di polizia dello Stato e di reparti di polizia regionale. Egli può richiedere l'impiego delle forze armate dello stato:

Tuttavia, il Governo dello Stato potrà assumere la direzione dei servizi di pubblica sicurezza, a richiesta del Governo

regionale o di propria iniziativa, quando
stimi compromesso l'interesse generale del-
lo Stato e la sua sicurezza.

ART. 32°

Il bilancio della regione è costitu-
to da un fondo iniziale, e onerato dall
Stato e da ratizzarsi in varie annualità, non
chè da un contributo annuo dello Stato, e-
quivalente ai $\frac{3}{4}$ di tutte le entrate ri-
scosse dallo Stato nella regione.

Se tale contributo è insufficiente ai
servizi pubblici della regione, il Governo
dello stato ne accrescerà la misura, ov-
vero autorizzerà la regione ad istituire
nuove imposte o tasse.

ART. 33°

L'organizzazione finanziaria dello Stato
resta ferma; il personale però che presta
servizio nella regione ha lo stato giuridico
ed economico di quello regionale.

ART. 34°

Il Presente Statuto sarà approvato con
decreto legislativo ed entrerà in vigore
dopo la pubblicazione nella Gazzetta Uffi-
ciale del Regno.

Sarà in seguito sottoposto all'Assemblea
Costituente dello Stato.

Potrà essere modificato su proposta del
Consiglio Regionale o dagli organi le-
gislativi dello Stato con le forme stabilit
per la modificazione della costituzione de-
lo Stato.